



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 10.02.2016	

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze.

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di febbraio alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	VICE SINDACO	Presente
ZANARDINI MATTIA	ASSESSORE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	ASSESSORE	Presente
CHITO' MARCO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti	5
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti relativi alla rideterminazione della pianta organica ed alla programmazione del fabbisogno del personale degli ultimi anni:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 19.02.2008, avente ad oggetto: "Rideterminazione pianta organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15.02.2012, avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 29.05.2013, avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 29.01.2014, avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 22.01.2011, avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 15.02.2012, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2012/2014 - Piano annuale assunzioni 2012";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 29.05.2013, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2013/2015 - Piano annuale assunzioni 2013";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 30.12.2013, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2014/2016 - Piano annuale assunzioni 2014";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 17.02.2015, avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze";

Dato atto che nell'anno 2015 non si è provveduto ad alcuna assunzione in ottemperanza all'art.1, comma 424, della legge di stabilità 2015 (legge 23.12.2014, n.190) che per gli anni 2015 e 2016 ha disposto che i budget per le assunzioni a tempo indeterminato sono vincolati alla messa in ruolo dei vincitori di concorso presenti nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta prevedendo che le eventuali assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni sono colpite da nullità di diritto (*"le assunzioni effettuate in violazioni del presente comma sono nulle"*, comma 424, ultimo periodo);

Visto l'art. 89 comma 5 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

5.Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

Visto l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone

"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e

ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. [...] Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”;

Visto l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che testualmente dispone
“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”;

Visto l'art. 91 comma 1 e 2 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:
*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

Visto l'art.39 comma 1 della legge n.449/1997 che testualmente dispone:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Visto l'art.9 comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 che testualmente dispone:
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118⁽⁹⁴⁾, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visti i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria per il 2007) che testualmente dispongono:

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

1.557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Visto l'art.3 commi 5 e 5-quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 che testualmente dispongono:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Visto l'art.19 comma 8 della legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria per l'anno 2002) che testualmente dispone:

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Visto l'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165/2001 che testualmente dispone:

33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*
5. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.*
6. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.*
7. *Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*
8. *Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.*

Visto l'art.1 comma 424 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che testualmente dispone:

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

Visto l'art.1 comma 4 del D.L. 19/06/2015, n. 78, che testualmente dispone:

“1. In caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive

modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.”

Visto l'art.1 comma 228 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente dispone:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

Visto l'art.1 comma 234 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente dispone:

“234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”

Ritenuto di approvare la rideterminazione della dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

Ritenuto di determinarsi in merito alle eventuali eccedenze di personale;

Riscontrato che l'Organo di Revisione ha reso il proprio parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 con nota qui pervenuta in data 09.02.2016 Prot. n. 1250;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa richiamata, di determinare la dotazione organica di questo Comune come segue:

Dotazione organica						
N°	area	settore	nominativo	profilo	Pos econ	Part-time
1	Tecnica	Responsabile d'Area	Picciotto Gianfranco	geometra - istruttore direttivo tecnico	D3	

2		LLPP e manutenzioni	Borghesi Tiziana	istruttore tecnico	C3	
3			Ribola Marco	operaio professionale	B4	
4			<i>vacante</i>	<i>operaio professionale</i>	B	
5		urbanistica-edilizia privata	Borghesi Viviana	collaboratore amministrativo	B7 giur	
6	Economico Finanziaria Tributaria	Responsabile d'Area	Zanotti Loretta	istruttore direttivo	D4	30 ore
7		tributi-economato	Soardi Miriam	istruttore	C2	
8		contabilità e personale	Cortini Micaela	collaboratore amministrativo	B7 giur	30 ore
9	Amministrativa Generale	segreteria e protocollo	Belleri Nadia	collaboratore amministrativo	B7 giur	
10			Mazzucchelli Miriam	collaboratore amministrativo	B7 giur	
11		Anagrafe	Vavassori Silvia	istruttore	C5	30 ore
12			Figaroli Mirko	istruttore amministrativo	C1	
13		Vigilanza	Pezzotti Fausto	agente di Polizia Locale	C4	
14			<i>vacante</i>	<i>agente di Polizia Locale</i>	C	
15	Vitali Giulio		messo notificatore	B6 giur	30 ore	

3-di dare atto che rispetto all'ultima dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 17.02.2015 non ci sono cambiamenti;

4-di stabilire che il fabbisogno di personale di questo Ente per il triennio 2016/2018 è individuato nei posti che si indicano come vacanti nella tabella sopra indicata precisando che, salvo eventi al momento non prevedibili, non è prevista la copertura degli stessi in quanto non si rispetterebbe il principio di riduzione delle spese di personale previsto dalla normativa in premessa richiamata;

5-confermando quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 17.02.2015, di disporre che – nel rispetto del principio di riduzione programmata della spesa di personale e della normativa in premessa richiamata - si provveda:

a) nell'anno 2016:

- all'assunzione di personale a tempo determinato e ricorso al lavoro occasionale accessorio nel rispetto delle norme generali di indirizzo e dei principi di riduzione programmata della spesa di personale;
- all'attivazione di collaborazioni con Agenti di Polizia Locale in caso di bisogno, in occasione di manifestazioni e per la stagione turistica;

b) negli anni 2017-2018:

- all'assunzione di personale a tempo determinato e ricorso al lavoro occasionale accessorio nel rispetto delle norme generali di indirizzo e dei principi di riduzione programmata della spesa di personale;
- all'attivazione di collaborazioni con Agenti di Polizia Locale in caso di bisogno, in occasione di manifestazioni e per la stagione turistica;

6-di dare atto che la spesa per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 5 troverà adeguata copertura nell'ambito degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2016/17/18;

7-di dare atto che ai sensi delle disposizioni della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e della ulteriore normativa richiamata in premessa, questo Comune

- a) salvo quanto previsto alla successiva lettera e), ai sensi dell'art.1 comma 424 della legge n.190/2014 (legge stabilità 2015), può utilizzare le proprie capacità assunzionali solo ed esclusivamente per l'assorbimento del personale soprannumerario delle Città metropolitane e degli enti di area vasta. Tale obbligo verrà meno nel caso in cui nella Regione Lombardia si completi il processo di mobilità dei soprannumerari (come previsto dal comma 234 della legge di stabilità 2016);
- b) nel triennio 2016/2018 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 25% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente
- c) nell'anno 2016 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente in caso di mobilità da città metropolitane ed enti di area vasta;
- d) nell'anno 2016 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente nel caso in cui la incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è inferiore al 25%;
- e) può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014 (si tratta di capacità assunzionali non riservate alla ricollocazione del personale soprannumerario (Nota ANCI 9/7/2015, Del. Sez. Autonomie 26 e 28/2015);

8-di stabilire che, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, questo Ente non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle proprie esigenze funzionali o alla propria situazione finanziaria;

9-di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alle OOSS territoriali CGIL e CISL ed informalmente alla RSU;

Con successiva, separata ed unanime votazione, stante l'urgenza del presente atto;

10-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

F.to dott. Fernando Fauci

Li 10.02.2016

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE AREA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA

F.to rag. Loretta Zanotti

Li 10.02.2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Marisa Zanotti

Il Segretario Comunale

F.to Fernando Fauci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 0 Registro delle Pubblicazioni

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal .
- è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Sale Marasino, li . .

Il Segretario Comunale

F.to Fernando Fauci

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 dPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sale Marasino, li . .

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).

Sale Marasino, li . .

Il Segretario Comunale

F.to Fernando Fauci